



AL BULLISMO
CHI TACE È COMPLICE

COSA SI INTENDE PER CYBERBULLISMO

Secondo la definizione di uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, per cyberbullismo si intende "una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi".

Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.

Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende, quindi, tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete. L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: molestare la vittima, minacciarla, deriderla.

NORMATIVA

Legge del 15 luglio 2015, n. 107

ART. 1 COMMA 7

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; [...]

In questo comma, si individuano le finalità della legge sul cyberbullismo, si comprende che, ai fini del suo contrasto, è necessario porre in essere un'attività preventiva, di attenzione, tutela ed educazione nei confronti sia della vittima che del responsabile di illeciti “assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età”

Legge del 29 maggio 2017, n. 71

Per la prima volta, in una norma, si trova la definizione del fenomeno del cyber-bullismo inteso come [...]

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. .

ART. 1 FINALITA' E DEFINIZIONI

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

ART. 2 TUTELA DELLA DIGNITA' DEL MINORE

- Oscuramento del web: la vittima di cyber-bullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- Se non si provvede entro 24 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

ART. 3 PIANO DI AZIONE INTEGRATO

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyber-bullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Legge del 29 maggio 2017, n. 71

Cosa fa il MIUR

Aggiorna ogni due anni le linee di orientamento che forniscono indicazioni relative a:

- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Legge del 29 maggio 2017, n. 71

Cosa fa l'USR

Promuove la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla legalità. Ciò, al fine di favorire negli studenti comportamenti di prevenzione e contrasto, rendendoli consapevoli del fenomeno e della condotta da tenere al riguardo. I progetti sono elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi

Legge del 29 maggio 2017, n. 71

Cosa fa la scuola

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.